



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

N° 40 Reg.

Del 08/09/2014

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento IMU.

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **Otto** del mese di **Settembre** alle ore **18,30** e seguenti, nella sala consiliare di questo comune, alla seduta di 1° Conv. (1) disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R. in sessione **ORDINARIA** prevista dall'art. 31, comma 1, legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti
CARUSO LEONARDO	SI
COSENTINO SANTO	SI
GAGLIO AGATA	SI
MANIACI PIETRO	SI
LA FATA JESSICA	SI
LA GENNUSA F.SCO PAOLO	SI
FERRARA SALVATORE	SI
RUSSO SEBASTIANO	SI
ORLANDO SALVATORE	SI
ORLANDO ROSA	SI
LA FATA NICOLO'	SI
FRANCOFORTE SALVATORE	SI
- Assenti n.	- Presenti n. 12

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9 il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Caruso Leonardo**

Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Anna Maria Orlando**

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono nominati tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Francoforte Salvatore, Ferrara e La Fata Jessica

La seduta è pubblica.

Il Segretario legge la proposta di deliberazione in argomento all'oggetto indicata, elaborata dal Responsabile del procedimento Sig.ra Cusumano Angela, che qui di seguito si trascrive;

Visto l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

Richiamata la delibera di C.C. n.46 del 28.09.2012 con la quale è stato approvato il regolamento IMU con decorrenza 01.01.2012;

Richiamata la delibera di C.C. n.41 del 29.11.2013, con la quale è stato modificato il regolamento IMU;

Atteso che l'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L.201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art.1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche:

- A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU entra a completo regime (art.1, comma 707, legge 147/2013)
- L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200,00, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art.1, comma 707, legge 147/2013)
- A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art.1 comma 708, legge 147/2013)

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs.n.446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art.52 del D.Lgs.446/97, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1 della legge n.147/2013, secondo cui le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art.27, comma 8, della legge n.448/2001, secondo cui:

- Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del 18/07/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Ritenuto, pertanto necessario approvare un nuovo regolamento aggiornato alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Leonardo Alotta, che si allega alla presente per farne parte integrante;

Visto il D.Lgs.267/2000
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), recependo le modifiche legislative e che si allega alla presente per farne parte integrante;
- 2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 3) Di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra Angela Cusumano

Visto per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.12 L.R.30/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Giuseppa Ferrara

Viene presentato un emendamento alla proposta, contraddistinto con la lettera "A", sottoscritto dai Consiglieri Gaglio, Ferrara, Maniaci e La Fata Jessica.

Il Consigliere Gaglio rileva che la legge consente per le tariffe agevolate IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso.

Il Sindaco precisa che il comma 707 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, prevede che l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di € 500,00 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui.

Viene modificato e sottoscritto l'emendamento citato prevedendo soltanto il limite di reddito ISEE per comodatario.

Il Consigliere Gaglio fa presente che è possibile rinviare la trattazione del presente argomento, stante che il termine ultimo previsto dalla legge è il 30 settembre p.v.

Il Segretario legge i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore, sottoscritti in calce all'emendamento.

Poiche nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente invita il consesso civico ad approvare l'emendamento alla proposta, contraddistinto dalla lettera "A", con votazione palese, espressa per alzata di mano.

Presenti e votanti: n. 12 Consiglieri

Proceduto a votazione, la stessa riporta il seguente esito: Voti favorevoli N. 5

Voti contrari n. 7 (Cosentino, La Gennusa, Orlando Salvatore, Orlando Rosa, Francoforte, La Fata Nicolò e Russo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in argomento;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Leonardo Alotta;

DELIBERA

NON APPROVARE l'emendamento contraddistinto con la lettera "A" sottoscritto dai Consiglieri Gaglio, Maniaci, Ferrara e La Fata Jessica.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente invita il consesso civico a pronunciarsi sull'approvazione della proposta, con votazione palese, espressa per alzata di mano.

Presenti e votanti : n. 12 Consiglieri

Proceduto a votazione, la stessa riporta il seguente esito:

Voti Favorevoli n. 7

Voti contrari n. 5 (Maniaci, Gaglio, La Fata Jessica, Ferrara e Caruso)

Approvare la proposta di deliberazione sopra descritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza;

Visto l'art.134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti Favorevoli n. 7 e voti contrari n. 5 (Maniaci, Gaglio, La Fata Jessica, Ferrara e Caruso) su 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Caruso Leonardo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Cosentino Santo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Orlando

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg.Pubbl. n. _____

Che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi dell'art.12 della L.R. n.15/2011 nel sito web istituzionale di questo comune in data _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/1991.

Trappeto li _____

Il Messo Comunale
Acquaro Giuseppe

CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Trappeto li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Orlando

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale **certifica** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito web di questo Comune il giorno _____ per quindici giorni consecutivi ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti dell'art.12, commi 2 e 3 della L.R. n.5/2011;

Trappeto li _____

IL MESSO COMUNALE
Acquaro Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Orlando

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art.12, della L.R. n.44/1991, giusta circolare dell'Assessorato EE.LL. del 24/03/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n.15 part.I del 04/04/2003;
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991);

Trappeto li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Orlando

Emendamento alla proposta di deliberazione

"Nuovo regolamento IMU anno 2014"

"A"

I sottoscritti consiglieri comunali chiedono che alla delibera avente per oggetto "Nuovo regolamento IMU anno 2014", vengano apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Inserire e aggiungere art. 10 bis che riporta testualmente

Per l'unità immobiliare connessa in comodato dal soggetto passivo e ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la abitano come abitazione principale è prevista che l'agevolazione operi @ limitatamente alla quota di reddito risultante in stato non eccedente il valore di € 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui.

Delede
PA

Non potendo quantificare in parte sulle domande delle minori entrate derivanti dall'affiancamento del comodato d'uso con limite del reddito ISEE di € 15.000,00 di esprime parere con riserva di apportare eventuali modifiche al punto 1° della presente proposta in linea con quanto sopra. Bilancio di previsione 2014 G.C. Firenze 08/09/14

Revisore di Conti

Per il presente parere
con obbligo dell'ufficio
di verificare le scritture
contabili denunciate dall'ufficio
del presente comodatario con eventuali
cambi di residenza superiore a 100 km o al momento

Oppio Agate
Fazio
Fazio

08/09/2014 Uff. Bilancio



COMUNE DI TRAPPETO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
ANNO 2014

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Articolo 8 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 9 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 10 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 11 ASSIMILAZIONI

Articolo 12 ESENZIONI

Articolo 13 VERSAMENTI

Articolo 14 DICHIARAZIONE

Articolo 15 ACCERTAMENTO

Articolo 16 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 18 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 19 RIMBORSI

Articolo 20 CONTENZIOSO

Articolo 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 22 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Trappeto assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto in contrasto o non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Trappeto a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, e di qualunque natura, nonché i terreni incolti.
2. L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica al possesso dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'articolo 9 e la detrazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì :

- a) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- e) Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

b) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati fuori dal territorio comunale, per godere dell'agevolazione di cui alla lettera a) dovrà presentare sentenza di divorzio o di separazione legale.

c) Il nucleo familiare scisso di cui alla lettera b) potrà **mantenere i benefici sulla prima casa** per entrambe le abitazioni, solo ed esclusivamente se sussistano reali esigenze a supporto del trasferimento di residenza anagrafica e della dimora abituale in altro comune: ipotesi, trasferimento per motivi di lavoro.

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Trappeto relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 6
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura *doc.fa* di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 7

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - A) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - B) per i fabbricati dichiarati inagibilità o inabitabilità e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente.

L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457;

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- Strutture verticali (muri perimetrali e di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche, di grave fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati. Non sono da considerare inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.

Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

La dichiarazione con la quale vengono denunciati i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni previste dal presente articolo, deve essere presentata nei termini di cui al successivo articolo 14, e non potrà produrre effetti per gli anni precedenti.

Articolo 8

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote sono stabilite annualmente con deliberazione apposita del Consiglio Comunale adottata ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge 201 del 2011.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.
3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
4. L'aliquota di base pari allo 0,76 per cento può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno in cui l'imposta stessa si riferisce.

Articolo 10

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, e non in base alla quota di possesso dell'unità immobiliare.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616.

Articolo 11
ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. ■partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (art. 9 bis D.L. 47/2014 convertito in legge 23/05/2014 n.80)

Articolo 12
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
- h) I fabbricati rurali ad uso strumentali di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. n. 201 del 2011, come definiti dall'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito in legge 133/1994.-

Articolo 13
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Il versamento può essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, oppure con bollettino postale approvato con D.M. 23.11.2012.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore entro 30 giorni dal pagamento.
7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00;

Articolo 14
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011.

2. Il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale appartenente alla carriera prefettizia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti per l'immobile adibito ad abitazione principale, è tenuto a presentare, pena decadenza, apposita dichiarazione di variazione IMU utilizzando il modello ministeriale, con il quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 15

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, sempreché la violazione non sia già stata constatata dal Comune come previsto dai commi precedenti, il contribuente che evidenzia autonomamente il proprio comportamento evasivo può applicare le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 13 del D. Leg.vo 18.12.1997 n. 472, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 16

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso la ripartizione del pagamento delle somme relative agli avvisi di accertamento per omessa denuncia e per denuncia infedele, nonché per omesso o parziale versamento dell'imposta, per importi superiori a € 600,00.

2. Il pagamento rateizzato può essere autorizzato per un numero massimo di 12 rate mensili con importo minimo di € 100,00. Se l'importo supera la somma di € 2.400,00 la rateazione potrà essere concessa per un massimo di 24 rate. L'ufficio elabora il piano di rientro nel termine di 60 giorni previa la sospensione degli interessi dovuti. Sull'importo rateizzato saranno applicati gli interessi nella misura prevista dal tasso di interesse legale.
3. In caso di mancato pagamento di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo, comprensivo delle sanzioni dovute per intero, deve essere immediatamente corrisposto in un'unica soluzione.
4. L'importo residuo non può più essere rateizzato.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In alternativa, la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

Articolo 18

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento dell' IMU risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione pari al 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 ;
6. le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la preposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione degli interessi;
7. In caso di ritardato versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Fatta salva la possibilità di autocertificare il versamento con gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 15,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo

Articolo 19

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
 2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
 3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titoli di IMU. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- Non si procede al rimborso di somme per importi fino a euro 12,00

Articolo 20

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 21

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con determinazione sindacale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 22

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, al D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, all'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e all'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite dal presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal 1° gennaio 2014.